



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE**

**IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed in particolare l'articolo 17, comma 2, che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dei programmi e delle modalità di svolgimento del corso di istruzione e specializzazione tecnico - professionale della durata di sei mesi da parte dei vincitori di concorso interno a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato e degli esami finali, nonché la composizione della commissione esaminatrice;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004, integrato con il decreto del 17 gennaio 2005, con il quale è stato bandito un concorso interno a n. 182 posti della qualifica di vice ispettore, ampliato a n. 183 in considerazione dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 2004;

VISTO il decreto 22 febbraio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato ai sensi del citato articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 201/95, ed in particolare l'articolo 9 che, tra l'altro, demanda ad un decreto del capo del Corpo forestale dello Stato i programmi del corso, sulla base del parere espresso dalla Commissione nazionale per la formazione, le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali, sentite le organizzazioni sindacali, nonché la composizione della commissione per gli esami finali;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 10 novembre 2009, di approvazione delle graduatorie finali del predetto concorso e di dichiarazione dei relativi n. 183 vincitori;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 18 agosto 2011 di approvazione del piano di studio del corso semestrale per vice ispettori del Corpo;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo 201/95, in tema di dimissione dal corso, in quanto compatibili, fermo il fatto che, per esplicita previsione del comma 4 del detto articolo 17, è dimesso dal corso l'allievo vice ispettore che per qualsiasi motivo superi i sessanta giorni di assenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 3 e 6 del citato articolo 17 e dell'articolo 9 del citato decreto ministeriale, il personale ammesso al corso: conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione, assume altresì quella di allievo vice ispettore, è restituito al servizio d'istituto se

non supera gli esami finali con diritto ad essere ammesso al corso successivo, può ripetere il corso una sola volta.

VISTA la nota n. 1568/Ris del 4 agosto 2011 con la quale il personale utilmente collocato nelle predette graduatorie è stato convocato presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato per il giorno 5 settembre 2011 per frequentare il prescritto corso di istruzione e specializzazione tecnico professionale, nonché la nota n. 1614 del 18 agosto 2011 di convocazione di un idoneo in sostituzione di un vincitore rinunciatario;

ATTESA la necessità di determinare le modalità di svolgimento del corso per la promozione a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato e dei relativi esami finali, nonché la composizione della commissione per gli esami stessi;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Avvio del corso per la promozione a vice ispettore*

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di istruzione e specializzazione per la promozione a vice ispettore, della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, ha inizio il 5 settembre 2011 per le n. 183 unità di personale utilmente collocate nelle graduatorie, approvate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 10 novembre 2009, del concorso bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004.

2. Il corso è denominato *37° Corso "Fiume Ticino"*

3. Il corso si svolge in regime convittuale, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (RI) e Sede Staccata di Rieti, con possibilità di successivo svolgimento anche presso le altre sedi della Scuola e nei Centri di formazione del Corpo. Per l'intera durata del corso gli allievi saranno amministrati dalla Scuola del Corpo forestale dello Stato.

### Art. 2

#### *Durata ed articolazione*

1. La durata complessiva del corso di formazione è di sei mesi.
2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate lavorative.
3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali.

### Art. 3

#### *Programma didattico*

1. Il programma didattico del corso per la promozione a vice ispettore è quello approvato con Decreto del Capo del Corpo del 18 agosto 2011.

### Art. 4

#### *Metodologia didattica*

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, in relazione agli innovativi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e ruolo della qualifica di vice ispettore. Un adeguato spazio sarà dedicato

alle verifiche sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione pratica, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

#### Art. 5

##### *Decadenza e annullamento della nomina e assenza, dimissione ed espulsione dal corso*

1. Gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non continuativi, sono dimessi dal corso stesso.

2. Nel caso in cui l'assenza oltre il limite di cui al comma 1 è stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio oppure, in relazione al personale femminile, da maternità, viene disposta l'ammissione al primo corso successivo, rispettivamente, alla riacquistata idoneità- psico-fisica o ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. L'ammissione al corso successivo di cui al comma 2 è comunque preclusa per il personale che, dopo la dimissione per infermità, incorre in una sanzione più grave della censura.

4. La decorrenza della nomina a vice ispettore è quella prevista per il corso frequentato e concluso, salvo ripetizione del corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per infermità dipendente da causa di servizio, nel qual caso spetta invece la stessa decorrenza, comunque ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso originario nonché l'inserimento nella graduatoria relativa al corso originario.

5. Ai fini del comma 1 si computano le giornate di effettiva attività didattica.

6. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

7. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso quelle effettuate su ordine del capo del Corpo, per eccezionali esigenze di servizio, o su convocazione del Pubblico Ministero, per adempimenti di polizia giudiziaria, né è computato il seguente periodo di interruzione del corso:

- dalle ore 13.00 del 16 dicembre 2011 alle ore 13.00 del 9 gennaio 2012.

8. Sono altresì dimessi dal corso gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso e, con diritto ad essere ammessi una sola volta al corso successivo, quelli che non superano gli esami finali.

9. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio, di un quinto di una mensilità o di un decimo di due mensilità, di cui all'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

10. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del Capo del Servizio V, Comandante Scuola.

#### Art. 6

##### *Valutazione degli allievi*

1. Durante il corso gli allievi sosterranno una o più prove intermedie, dirette ad accertare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso.

2. La prova finale, da sostenersi al termine del corso, consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di quesiti teorico-pratici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso.

3. La graduatoria in base alla quale viene individuato il superamento dell'esame di fine corso e secondo il cui ordine viene conferita la nomina a vice ispettore è articolata sui punteggi da 0 a 30 relativi alla sola prova finale, a prescindere dal risultato delle prove intermedie. L'esame di fine corso si intende superato se l'allievo ottiene almeno 18 punti su 30.

4. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo alla data di pubblicazione del bando di corso.

5. La prova finale è svolta a cura di una commissione nominata con provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato, composta da un presidente, con la qualifica di primo dirigente o superiore, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con la qualifica di commissario capo forestale o vice questore aggiunto forestale. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti o superiore.

Art. 7


*Disposizioni integrative*

1. Il Comandante della Scuola adotta i provvedimenti necessari ad integrazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Roma, - 5 OTT. 2011

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the printed name of the official.